

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell'Università degli Studi "Link Campus University"

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell'Università degli Studi "Link Campus University", di seguito denominata Scuola, nonché le competenze ad essa attribuite, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Art. 2 – Funzioni della Scuola

1. La Scuola è una struttura organizzativa dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito LCU) disciplinata ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di LCU (di seguito, Statuto).
2. La Scuola svolge le funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

TITOLO II

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola:

- il Consiglio;
- il Presidente.

Capo I

IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA

Art. 4 – Composizione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, il Consiglio è composto dal Presidente della Scuola, che lo presiede, e dai Coordinatori dei corsi di studio, che ad essa fanno riferimento, nominati secondo quanto disposto dall'art. 7, lett. i), dello Statuto.

Art. 5 – Funzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, il Consiglio:

- predisporre per il Senato Accademico il documento di indirizzo generale, con particolare riferimento alle attività didattiche;
- esprime al Senato Accademico parere motivato in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e di insegnamento;
- esamina e raccorda le diverse proposte relative ai cambiamenti e alle integrazioni alle discipline presenti nei percorsi di studio attivati e le sottopone al Senato Accademico;
- propone al Senato Accademico la copertura degli insegnamenti presenti nei vari corsi di studio;
- propone al Senato Accademico il conferimento dei contratti di insegnamento;
- propone al Senato Accademico i progetti didattici;
- formula al Rettore la proposta di chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010;
- sottopone al Senato Accademico i piani di studio per l'approvazione;
- approva i regolamenti didattici dei corsi di studi;
- esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo di LCU.

2. Il Consiglio esercita, altresì, le funzioni previste dal Regolamento didattico di LCU.

Art. 6 – Riunioni

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, salvo minor termine in caso di urgenza.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Generale di LCU, il Consiglio non è validamente costituito se non è presente il Presidente, o un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Accademico ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.
4. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

Art. 7 – Nomina dei cultori della materia

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 11, del Regolamento didattico di LCU, il Consiglio, su richiesta del Coordinatore del corso di studio (Programme Leader), può nominare cultori della materia soggetti/esperti in possesso da almeno due anni della Laurea Magistrale ovvero di diploma di Laurea ai sensi della legge n. 341/1990.
2. La nomina dei cultori della materia è effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo.
3. Per “cultori della materia” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e peculiari competenze, in virtù delle quali possono, relativamente alla disciplina stessa – ovvero in altre discipline afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare – alle condizioni stabilite nel presente Regolamento, far parte delle commissioni degli esami di profitto ai sensi dell'art. 22, comma 7, del Regolamento didattico di LCU.
4. Il cultore della materia supporta l'organizzazione e lo svolgimento delle esercitazioni e delle attività seminariali. Non è ammesso, in alcun caso, lo svolgimento, da parte del cultore della materia, di attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari).
5. Al cultore della materia non è riconosciuto alcun compenso o rimborso sotto nessuna forma e ad alcun titolo. Il cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte della Scuola e con l'indicazione della disciplina per la quale è stata conferita. La qualifica concessa non è soggetta ad alcun limite di età.
6. Le attività connesse alla qualifica di “cultore della materia” non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni e ai ruoli in ambito universitario.
7. La proposta di conferimento della qualifica di cultore della materia, redatta secondo il modello messo predisposto dalla Scuola e approvato dal Presidente, con specifica indicazione del settore scientifico-disciplinare e la disciplina per cui è proposta la nomina, debitamente motivata e sottoscritta, deve essere presentata al Consiglio dal Coordinatore del corso di studio (Programme Leader) entro la data di inizio del semestre nel quale è avviato l'insegnamento.
8. La proposta, a pena di inammissibilità, deve essere corredata: - da una copia del *curriculum vitae* del soggetto proposto per la nomina; - dalla dichiarazione dell'interessato di disponibilità alla nomina; - dall'autocertificazione dell'interessato del possesso dei requisiti previsti dal comma 1

del presente articolo; - dalla dichiarazione di aver preso visione della normativa di Ateneo per l'individuazione e la nomina dei cultori della materia di cui al Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell'Università degli Studi "Link Campus University" e di accettarla in ogni sua parte.

9. Il Consiglio esamina la proposta di conferimento della qualifica di cultore della materia e delibera in merito prima della data di avvio di ciascun semestre.

10. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia ha validità annuale, salvo revoca deliberata dal Consiglio per giustificati motivi.

11. La qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.

12. L'elenco completo dei cultori della materia è conservato dal Direttore dell'Ufficio Accademico di LCU che ne cura l'aggiornamento su disposizione del Programme Leader.

13. Le attestazioni della qualifica sono rilasciate dall'Ufficio Accademico di LCU.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 8 – Presidente

1. Ai sensi dell'art. 7, lett. h) dello Statuto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione di LCU su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Durata del mandato, incompatibilità e decadenza

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, la durata del mandato del Presidente è pari a tre anni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento Generale di LCU, la carica di Presidente è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore e Direttore di Dipartimento.

3. Qualora, a seguito di una doppia o successiva nomina, si venga a creare una situazione di incompatibilità, l'interessato deve comunicare, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, con atto scritto, indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per quale carica intenda optare. Il mancato esercizio del diritto d'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore della prima.

4. Il Presidente della Scuola decade dalla carica per volontaria rinuncia, per quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del Regolamento Generale di LCU e in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 10 – Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di LCU, il Presidente:

- formula al Rettore e al Direttore Generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
- ha la rappresentanza della Scuola nei confronti degli altri organi di governo di LCU;
- promuove ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti della Scuola;
- predispone una relazione annuale sulle attività svolte dalla Scuola da trasmettere al Rettore e al Senato Accademico per la verifica dei risultati conseguiti;
- cura l'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento della Scuola;
- trasmette le delibere del Consiglio della Scuola agli altri organi accademici.

TITOLO III

DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI

Art. 11 – Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori

1. I professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. Ai professori di ruolo a tempo pieno sono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 120 ore di didattica di tipo frontale in corsi di laurea e di laurea magistrale e/o in corsi postgraduate.

2. I professori di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. Ai professori di ruolo a tempo definito sono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 80 ore di didattica di tipo frontale in corsi di laurea e di laurea magistrale e/o in corsi postgraduate.

3. I ricercatori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente da un minimo di 250 fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. Ai ricercatori di

ruolo a tempo pieno sono assegnate attività di didattica integrativa di tipo frontale per non meno di 120 ore in Corsi di laurea e di laurea magistrale e/o in corsi postgraduate.

4. I ricercatori di ruolo a tempo definito riservano annualmente da un minimo di 150 fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. Ai ricercatori di ruolo a tempo definito sono assegnate attività di didattica integrativa di tipo frontale per non meno di 80 ore in Corsi di laurea e di laurea magistrale e/o in corsi postgraduate.

5. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo consenso, possono essere assegnati corsi e moduli curriculari in Corsi di laurea e di laurea magistrale e/o in corsi postgraduate, a sostituzione, totale o parziale, delle attività di didattica integrativa. In tal caso, essi assumono il titolo di professore aggregato nell'anno accademico di svolgimento dei predetti corsi e moduli curriculari.

6. I ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue complessive se in regime di impegno a tempo pieno e 200 ore se in regime di impegno a tempo definito. Ai ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno sono assegnate attività didattiche di tipo frontale in corsi di laurea e di laurea magistrale e/o in corsi postgraduate per non meno di 120 ore in corsi e moduli curriculari. Ai ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito sono assegnate attività didattiche di tipo frontale in corsi di laurea e di laurea magistrale e/o in corsi postgraduate per non meno di 80 ore in corsi e moduli curriculari.

7. Ciascun docente e ricercatore è tenuto ad adempiere ai doveri di cui all'art. 31 del Regolamento didattico di LCU.

8. Ciascun docente e ricercatore deve compilare il registro delle lezioni e delle altre attività secondo il modello predisposto dalla Scuola e approvato dal Presidente.

9. Ai sensi dell'art. 31, comma 5, in caso di assenze prolungate di un docente o di un ricercatore responsabile di insegnamento, il Presidente della Scuola, sentito il Consiglio, provvede tempestivamente alla sostituzione del docente o ricercatore nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami, salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 31 del Regolamento didattico di LCU.

10. Al termine del periodo di riferimento, i docenti provvedono ad autocertificare le attività svolte. Il Presidente della Scuola, nel rispetto del presente regolamento, verifica lo svolgimento delle attività autocertificate dal docente. In caso di esito negativo della verifica, il Presidente della Scuola informa tempestivamente il Rettore per gli atti di competenza previsti dalla normativa vigente.

11. Le autocertificazioni relative alle attività svolte e verificate dal Presidente della Scuola confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, dello Statuto.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con decreto e pubblicato sul sito web dell'Ateneo nonché affisso alle bacheche di LCU. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti e le norme contenute nello Statuto di Ateneo e nei Regolamenti di LCU.